

N. R.G. 292-1/2025 PU



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI
pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 292- 1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

CARLI EZIO (CRL ZEI 64B25 A944G), nato a Bologna il 25.02.1964 ed ivi residente alla via [REDACTED]
[REDACTED] ai sensi degli art. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, assistito dalla dott. Chiara Piva;

- ricorrente

visti gli atti e la relazione dell'OCC

OSSERVA

1. Il debitore, con ricorso depositato il 11.9.2025 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale, e ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c. 2 CCII.

Come da decreto di ammissione del 19.9.2025, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari e personali [REDACTED]

[REDACTED] gli unici debiti risultanti erano il residuo di un finanziamento rinegoziato, con cessione del quinto dello stipendio (euro 17.450), residuo prestito dell'ex compagna (euro 1.200), debiti fiscali vari (euro 7.000) per un totale di circa 25.500 euro, (pag. 14 rel. OCC). e spese di questa procedura (circa 6.000 euro di cui circa 1.000 per l'advisor, in privilegio): complessivamente euro 31.445,10 (pag. 27 rel. OCC).

Il nucleo familiare è costituito dal ricorrente e dalla madre pensionata invalida, da poco in RSA e in attesa di nomina di AdS, le cui entrate dovranno andare alla struttura protetta; il debitore è lavoratore dipendente con stipendi di circa 29.000- 33.000 euro lordi l'anno (netto da 20 a 24.000 euro l'anno circa); non possiede immobili (cfr. contratto di locazione di abitazione IACP - ACER in atti intestato alla madre). L'autovettura di proprietà è stata valutata in pratica di nessun valore, viene usata per esigenze lavorative e familiari.

Le spese di sostentamento del debitore sono state indicate in euro 1.344,66 e il reddito medio percepito al netto della cessione del quinto è di euro [REDACTED], di poco superiore alla soglia di povertà ISTAT (cfr. pag. 12 rel. OCC).



Il piano proposto prevede in sostanza l'acquisizione dell'eccedenza reddituale mensilmente percepita rispetto alle spese necessarie al proprio mantenimento (pari a euro 600/mensili) che consenta, al termine della sua esecuzione (e, comunque, in un orizzonte temporale non più esteso di sessanta mesi il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura e dei creditori privilegiati e chirografari (complessivi euro 36.000) ; il pagamento delle prededuzioni e dei crediti privilegiati al 18° mese (presumibilmente marzo 2027), con accantonamento del compenso OCC ;il pagamento dei chirografari al 25,87% al 32° mese; del 33,55% al 46° mese; il residuo entro il 60° mese.

La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è data in concreto dal maggiore orizzonte temporale rispetto al triennio prevedibile per la liquidazione controllata (pag. 27-28 rel . OCC).

La proposta prevede chiaramente la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto ex art. 67 c. 3 CCII; si tratta di cessione di credito futuro che acquista efficacia nel momento in cui il credito viene ad esistenza sicché i ratei di stipendio maturati in costanza di procedura non possono sottrarsi alle regole del concorso; è perciò inopponibile alla ristrutturazione dei debiti del consumatore l'eventuale cessione del quinto dello stipendio volontariamente accordata dal debitore .Orientamento costante di questo Tribunale è infatti che le trattenute derivanti da cessioni devono cessare in quanto inopponibili dopo l'apertura della procedura, oltre che le assegnazioni a seguito di pignoramento preso terzi.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

2. Col decreto di ammissione 19.9.2025 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Inoltre si è disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; e di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori, e la cessazione delle trattenute a titolo di cessione del quinto dello stipendio o di assegnazione di somme a seguito di pignoramento preso terzi, nonché a carico del ricorrente, il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

3. L'OCC, con relazione trasmessa in data 14.11.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha riferito che

- è emersa la posizione di un ulteriore creditore (Barclay's, poi la cessionaria DOLOMITE SPE SRL)a seguito di diffida di pagamento ricevuta dal debitore il 17.9.2025, credito precisato in data 5.11.2025

in euro 1.193,16;

- in data 20.10.2025. è pervenuta da parte del Comune di Bologna un'ulteriore nota di precisazione del credito rideterminato nella minor somma di Euro 2.613,47 (di cui Euro 1.224,98 con privilegio generale ex art. 2752 e art. 2778 n. 20 c.c. e Euro 1.388,49 in chirografo);

- è necessario variare i termini della proposta inoltre accordando ai creditori privilegiati gli interessi legali ex artt. 67, co. 4, ultimo periodo e 68, co. 5 CCII, che possono trovare copertura nel fondo rischi già stanziato in ricorso,

Ha proposto pertanto le opportune modifiche numeriche al piano relativamente al passivo, ex art. 70 c. 6 CCII, che non ne spostano la sostanza , come segue:

crediti prededucibili € 4.855,94;

privilegiati € 4.929,71; interessi sui crediti privilegiati € 152,65;

chirografari € 22.765,86;

TOTALE € 32.704,16.

Sono confermate quindi le assunzioni a fondamento del piano, ovvero il versamento di una rata mensile di Euro 600 per dodici mensilità annue -da effettuarsi su conto corrente *ad hoc* già aperto dal Gestore O.C.C. presso *Solution Bank S.p.A.*- sino a integrale soddisfazione del ceto creditorio e, comunque, per un orizzonte temporale non eccedente 60 mesi dalla pronuncia del decreto ex art. 70, co. 1 CCII)

E quindi con:

a). il pagamento integrale dei crediti privilegiati, comprensivi degli interessi legali, entro il 31.03.2027;



b). il pagamento integrale dei crediti chirografari, tramite l'esecuzione di tre riparti parziali nei mesi di maggio 2028 (35,87%), luglio 2029 (33,55%) e maggio 2030 (30,58%).

Come indicato dall'OCC *"Si prospetta che il piano possa quindi trovare puntuale esecuzione nel termine di 56 mesi dalla pronuncia del decreto ex art. 70, co. 1 CCI, fatta salva, in ogni caso, la disponibilità del debitore ad allungarne l'orizzonte di esecuzione sino al massimo di 60 mesi, laddove, nelle more, dovessero intervenire passività sopravvenute (in termini di maggiori spese di procedura), sì da garantire -come da proposta- l'integrale soddisfacimento dei creditori concorsuali."*

I creditori non hanno formulato osservazioni.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando dai redditi stabili del ricorrente; la convenienza va pure riconosciuta, per i motivi evidenziati dall'OCC nella sua relazione, cui qui per brevità si rinvia.

Si precisa che il compenso dell'OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.

Alla sentenza di omologa consegue ex lege ex art. 70 c. 3 CCII che le somme accantonate dal datore di lavoro siano assegnate in favore della procedura; che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori, pur se in forza di contratti di cessione del quinto.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 1 e 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CARLI EZIO (CRL ZEI 64B25 A944G), [REDACTED]
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito,



riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, ovvero quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;
5. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 17/11/2025

Il Presidente
Dott. Michele Guernelli

